

Fallibilità delle cooperative sociali

Cassazione Civile, Sez. I, 20 ottobre 2021, n. 29245 - Pres. F.A. Genovese - Est. P. Vella - Il Girasole.AI Cooperativa Sociale Onlus c. Sant'Anna S.r.l. ed altri

Fallimento - Società e consorzi - Società cooperativa sociale - Assoggettabilità a fallimento - Condizioni - Accertamento riservato all'autorità giudiziaria - Pareri e atti del Ministero dello sviluppo economico - Vincolatività - Esclusione - Assunzione della qualifica di onlus - Irrilevanza

(Cod. civ. artt. 2082, 2195, 2511, 2545-terdecies; legge fallimentare artt. 1, 15, 195; L. n. 381/1991; D.Lgs. n. 460/1997, art. 10; D.Lgs. n. 117/2012; D.Lgs. n. 14/2019, artt. 2, 45, 297)

È assoggettabile a fallimento la società cooperativa sociale che risulti svolgere un'attività commerciale secondo criteri di economicità (c.d. lucro oggettivo) all'esito di un accertamento riservato in via esclusiva all'autorità giudiziaria, senza che abbiano natura vincolante i pareri e gli atti adottati dal Ministero dello sviluppo economico, nell'esercizio dei poteri di vigilanza attribuitigli dalla legge, e senza che rilevi l'eventuale assunzione della qualifica di Onlus, ai sensi dell'art. 10, D.Lgs. n. 460 del 1997, trattandosi di norma speciale di carattere fiscale che non integra la "diversa previsione di legge" contemplata dal secondo comma dell'articolo 2545-terdecies c.c.

La Corte (*omissis*).

3. Con un unico motivo, la ricorrente lamenta "violazione ed erronea applicazione degli artt. 2 e 195 l.fall. - 2545 terdecies c.c. - 10 d.lgs. n. 460/1997 - d.lgs. 220/2002" (ex art. 360 n. 3) c.p.c.), nonché "nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. - mancata pronuncia su parte delle censure sollevate" (ex art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto sottoponibili anche a fallimento, e non solo a liquidazione coatta amministrativa (procedura nel caso di specie preventivamente avviata ma non conclusa), le cooperative sociali - onlus operanti nei settori dell'assistenza socio-assistenziale e sanitaria, peraltro motivando *per relationem* (e in modo non intellegibile) alla sentenza di primo grado.

4. Va subito sgombrato il campo dalla censura di nullità della sentenza d'appello (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) in quanto motivata *per relationem* alla sentenza di primo grado, con mero richiamo delle argomentazioni del tribunale, senza l'esame di tutte le contestazioni mosse nel reclamo, con conseguente violazione dell'art. 112 c.p.c.

4.1. In realtà, nel paragrafo 2 della sentenza impugnata la corte d'appello ha integrato il richiamo alle motivazioni del tribunale sulla non vincolatività del parere del Mi.SE (secondo motivo di reclamo) con le ulteriori osservazioni esposte nel par. 1 (primo motivo di reclamo).

4.2. Peraltro, l'ampio perimetro entro cui è ammissibile una simile tecnica motivazionale è stato più volte declinato da questa Corte (v. Cass. Sez. U, 642/2015), nel senso che la sentenza d'appello ben può essere motivata *per relationem* alla sentenza di primo grado, alla sola condizione che il giudice del gravame dia sinteticamente conto delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione, ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo

esaustivo e coerente, con esclusione dei soli casi nei quali la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronuncia di primo grado in modo acritico, senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. 20883/2019; conf. Cass. 28139/2018).

4.3. Inoltre, per giurisprudenza consolidata di questa Corte il vizio di omessa pronuncia, rilevante ai sensi dell'art. 112 c.p.c., deve concretarsi nel difetto del momento decisivo sui capi della domanda (o sulle eccezioni proposte) che siano autonomamente apprezzabili, non potendosi invece ravvisare nel mancato o insufficiente esame delle argomentazioni svolte dalle parti (Cass. 3388/2005, 18190/2006, 5730/2020), da far valere semmai come vizio di motivazione secondo i canoni del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 459/2021).

4.4. Del resto, anche la mancanza di un'espressa statuizione del giudice di appello su un motivo di impugnazione non integra il vizio di omessa pronuncia allorché la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Cass. 15255/2019).

5. Nel merito, il tessuto argomentativo del ricorso è incentrato sul fatto che non sussisterebbero "i presupposti di assoggettabilità della Cooperativa ricorrente anche alla procedura fallimentare, e ciò in stretta applicazione delle previsioni dettate specificamente per le cooperative sociali onlus svolgenti attività statutarie istituzionali nei settori della assistenza sociale e socio-sanitaria, e della beneficenza, dall'art. 10, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 460/1997 (...) applicabile al caso in esame *ratione temporis*".

5.1. Ciò sarebbe altresì "rafforzato dalle previsioni contenute nel D.Lgs. 220/2002 che disciplina le competenze e le prerogative degli organi preposti al controllo sull'attività delle cooperative e sul rispetto delle finalità mutualistiche" - il cui art. 4 prevede una periodica "revisione cooperativa" da parte del Mi.SE, finalizzata tra l'altro ad

“accertare, anche attraverso una verifica della gestione amministrativo-contabile, la natura mutualistica dell’ente (...), l’assenza di scopi di lucro dell’ente nei limiti previsti dalla legislazione vigente, e la legittimazione dell’ente a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura” - poiché nei verbali di verifica della cooperativa ricorrente, relativi agli anni 2016 e 2017, sarebbero “attestati e confermati tutti i caratteri della mutualità e della natura non commerciale della società”. 5.2. In ultima analisi, la doglianza si appunta sul fatto che i giudici di entrambi i gradi di giudizio avrebbero “sovrapposto i principi dettati dalla S. C. per le cooperative generiche (per le quali possono concorrere attività commerciali e scopo mutualistico) al ben più specifico caso di una cooperativa sociale onlus operante nei settori dell’assistenza socio-assistenziale e sanitaria (...) dove lo svolgimento di tali attività non fa loro perdere il carattere mutualistico (improntato a ‘finalità di solidarietà sociale’) e non commerciale”, senza spiegare “quali sarebbero le peculiarità specifiche dell’attività svolta da Il Girasole. AL, tali da provocarne uno iato determinante rispetto al modello tipico delle Cooperative Sociali dettato dall’art. 10, e da consentire di disapplicare de plano l’atto tipico ministeriale”.

6. La censura è infondata.

6.1. La corte d’appello ha fornito una corretta ricostruzione esegetica delle norme (in particolare l’art. 10) del d.lgs. n. 460/1997, vigente *ratione temporis*, cui la ricorrente mira impropriamente ad attribuire rilevanza civilistica, per escludere la propria fallibilità, nonostante si tratti chiaramente di una normativa speciale, di carattere fiscale - intitolata “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (cd. Onlus) - e peraltro di stretta interpretazione in quanto introduttiva di agevolazioni tributarie (Cass. 9830/2017, 18396/2015) nel cui ambito di applicazione non rientra affatto la disciplina circa la assoggettabilità o meno a fallimento degli enti.

6.1.1. Ciò è reso evidente, se mai occorresse, dalla Relazione illustrativa, ove si legge che la disciplina così introdotta mira allo sviluppo del settore cd. *non profit* “attraverso un razionale impiego della leva fiscale, così da consentire allo Stato di effettuare risparmi in diversi comparti di servizi, ora direttamente gestiti, che potrebbero essere efficacemente assicurati da queste realtà emergenti e non più marginali”. 6.2. In effetti, la qualifica di “ONLUS” è una mera categoria fiscale - destinata a scomparire con la riforma di cui al d.lgs. 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modifiche (Codice del Terzo Settore) - tanto che il relativo acronimo (ora sostituito da “ETS”, ente del terzo settore) veniva semplicemente aggiunto alle varie tipologie di enti (associazioni, fondazioni, società cooperative ecc.) legittimati ad assumere quella ulteriore caratterizzazione per finalità fiscali.

6.3. Non rileva quindi, ai fini della decisione, che nel d. lgs. 460/97 siano considerate Onlus, ai sensi dell’art. 10,

primo comma, d.lgs. cit., anche le società cooperative - così come le associazioni, i comitati, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica - i cui statuti o atti costitutivi prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attività in alcuni settori, tra i quali l’assistenza sociale e socio sanitaria e l’assistenza sanitaria (oltre a beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, ricerca scientifica, cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, promozione e tutela della cultura, dell’arte, della natura, dell’ambiente, dei diritti civili); b) l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale - che, come chiarito al secondo comma, sono tali quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono rese in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari (nonché componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari) e non nei confronti dei soci, associati, partecipanti e altri soggetti indicati alla lett. a) del sesto comma, quindi non nei confronti degli stessi produttori, a meno che siano anch’essi soggetti svantaggiati, come si precisa nel terzo comma; c) il divieto di svolgere attività diverse (salvo quelle direttamente connesse); d) il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, anche in modo indiretto; e) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e connesse; f) vincoli nella devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento; g) l’obbligo di redigere bilancio o rendiconto annuale.

6.4. Per le stesse ragioni non è decisivo, come vorrebbe la ricorrente, il successivo quarto comma dell’art. 10 - per cui, “a prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali” svolte in una lunga serie di settori, tra i quali quello della “assistenza sociale e sociosanitaria” - anche perché esso non significa che gli enti operanti in quest’ultimo settore siano sempre e comunque Onlus, bensì (letteralmente) che in quei casi le attività svolte si considerano inerenti a finalità di solidarietà sociale anche se non siano rispettati i criteri stabiliti dai precedenti commi secondo e terzo.

6.5. Si è infatti di fronte a norme descrittive del fenomeno fiscale in vista del quale è stata configurata la categoria delle Onlus, come attestato dalle stesse rubriche, prima ancora che dal contenuto, degli articoli della Sezione II (recante “Disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale”) successivi all’art. 10, i quali, oltre ad istituire l’“anagrafe delle ONLUS” e prevedere l’apposita comunicazione da inviare alla “direzione regionale delle entrate del Ministero delle finanze”, quale “condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente decreto” (art. 11), introducono una lunga serie di esenzioni, agevolazioni e detrazioni fiscali, accanto ad obblighi di carattere contabile e formale (art. 25) e sanzioni amministrative “a carico dei rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi delle ONLUS, che si avvalgono dei benefici di cui al presente decreto” (art. 28).

6.6. Peraltro, nello stesso d.lgs. n. 460 del 1997 vi sono disposizioni che confermano come esso non incida né interferisca sullo statuto delle imprese assoggettabili a fallimento, sottendendo, anzi, che le società cooperative possano assumere la qualifica di Onlus pur svolgendo attività commerciale.

6.6.1. In particolare, il decimo comma dell'art. 10 - laddove stabilisce che "Non si considerano in ogni caso ONLUS gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria" - segnala a contrario che la qualifica di Onlus può essere assunta dalle società cooperative commerciali.

6.6.2. Analogamente l'art. 12 (recante "Agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi"), nell'introdurre nel d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) l'art. 111-ter - in base al quale "Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale (primo comma), con la precisazione che 'I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile' (secondo comma) - testimonia che per le società cooperative, disciplinate nel libro V (piuttosto che nel libro I) del codice civile, lo svolgimento delle attività istituzionali in forza delle quali hanno assunto la qualifica fiscale di Onlus può costituire esercizio di attività commerciale. Detto altrimenti, le società cooperative sono enti che possono svolgere attività commerciale pur essendo Onlus".

6.6.3. Infine, la clausola di compatibilità contenuta nell'art. 26, per cui "Alle ONLUS si applicano, ove compatibili, le disposizioni relative agli enti non commerciali e, in particolare, le norme di cui agli articoli 2 e 9 del presente decreto", lascia intendere che non a tutti gli enti muniti della qualifica di Onlus possono applicarsi le disposizioni dettate per gli enti non commerciali dalla Sezione I (intitolata "Modifiche alla disciplina degli enti non commerciali in materia di imposte sul reddito e di imposta sul valore aggiunto"), potendo evidentemente sussistere ragioni di incompatibilità rispetto a quelli che, come appunto le società cooperative, svolgano attività commerciale.

6.7. Per concludere su questo aspetto, e al tempo stesso passare all'esame delle restanti argomentazioni, è importante sottolineare la distinzione tra i concetti di lucro soggettivo e lucro oggettivo, poiché solo il primo - ma non il secondo - è incompatibile sia con la qualifica di Onlus (stante il divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, anche in modo indiretto: v. art. 10, comma 1, lett. d), d.lgs. 460/97) che con la causa delle società cooperative, caratterizzate (oltre che dal capitale variabile) dallo scopo mutualistico (art. 2511 c.c.), a differenza dell'ordinario contratto di società, la cui causa è integrata proprio dallo scopo di dividere gli utili prodotti (art. 2247 c.c.).

6.7.1. Ed è questa la ragione per cui possono assumere la qualifica di Onlus le imprese commerciali costituite in forma di cooperativa, in quanto caratterizzate dal perseguimento del lucro in senso solo oggettivo (che però le rende soggette al pagamento delle imposte sui proventi prodotti dall'attività svolta, ex art. 12 d.lgs. 460/97), mentre non possono esserlo le società lucrative, in quanto perseguono, appunto, il lucro soggettivo.

6.8. D'altro canto, la giurisprudenza di questa Corte non ha mancato di rilevare come lo scopo di lucro (cd. lucro soggettivo) non sia più - in netta discontinuità ideologica con il codice di commercio - un elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, sussistendo attività di impresa tutte le volte in cui vi sia una obiettiva economicità della gestione, intesa come proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), che si traduce nell'attitudine a conseguire la remunerazione dei fattori produttivi (Cass. 22955/2020, 20815/2006), o anche nella tendenziale idoneità dei ricavi a perseguire il pareggio di bilancio (Cass. 42/2018) e deve essere escluso solo qualora l'attività sia svolta in modo del tutto gratuito (Cass. Sez. U, 3353/1994; Cass. 22955/2020, 14250/2016, 16435/2003), senza che rilevi, invece, il fine altruistico in ipotesi perseguito (Cass. 17399/2011, 16612/2008, 9589/1993), poiché esso, inteso come destinazione dei proventi ad iniziative connesse con gli scopi istituzionali dell'ente, non pregiudica l'imprenditorialità dei servizi resi, restando giuridicamente irrilevante, al pari dello scopo di lucro soggettivo e di qualsiasi altro movente che induca l'imprenditore ad esercitare la sua attività (Cass. 6835/2014, 17399/2011, 16612/2008).

6.9. E poiché il requisito del cd. lucro oggettivo non è inconciliabile con il fine mutualistico, ben potendo sussistere anche in una società cooperativa che operi nei confronti dei propri soli soci, appare evidente che anche tale società, ove svolga attività commerciale, può essere assoggettata a fallimento in caso di insolvenza, in applicazione dell'art. 2545-terdecies c.c. (Cass. 25478/2019, 9567/2017, 14250/2016, 6835/2014) che, nel prevederne espressamente la fallibilità, riconosce implicitamente che le società cooperative possono svolgere attività commerciale (Cass. 7061/1994).

7. Esclusa, dunque, ogni rilevanza della qualifica di Onlus - per la portata meramente fiscale delle disposizioni contenute nel d.lgs. 460/97 - non resta che proseguire la disamina del *thema decidendum* applicando la normativa generale sui presupposti di fallibilità delle imprese commerciali ex art. 2195 c.c.

7.1. A tal fine va nuovamente sgombrato il campo dall'obiezione mossa alla valutazione del giudice d'appello circa la non vincolatività del parere del Mi.SE (e di tutti i correlati verbali di verifica richiamati in ricorso) essendo indiscutibile - come giustamente rilevato dal sostituto procuratore generale nella sua requisitoria scritta - che l'accertamento sulla natura dell'attività svolta (cd. requisito oggettivo) sia di competenza dell'organo

giurisdizionale chiamato a pronunciarsi sulla dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. 9567/2017).

7.2. Peraltro la corte territoriale, condividendo i rilievi del tribunale, ha osservato come le motivazioni contenute nel parere del Mi.SE sulla natura (in tesi) non commerciale dell'attività svolta dalla cooperativa, in quanto non rientrante tra quelle di cui all'art. 2195 c.c. - con espressa esclusione della disciplina fallimentare - non fossero in grado di scalfire le allegazioni (confortate dalla documentazione prodotta n. 30525 dalle parti reclamate e non contestate dalla reclamante) relative non solo all'elevato ammontare dei costi del personale (sempre superiori a un milione e mezzo di euro tra il 2012 e il 2016) e dei ricavi per vendite e prestazioni (superiori a due milioni di euro negli ultimi anni di attività), ma anche - e soprattutto - al compimento di "operazioni straordinarie di acquisizione e cessione di rami d'azienda" e alla detenzione di "partecipazioni sociali in società lucrative".

7.3. La natura commerciale dell'attività imprenditoriale svolta dalla Cooperativa sociale Onlus IL GIRASOLE.AL - indagata ai fini fallimentari nel procedimento per dichiarazione di fallimento ex art. 15 l.fall. e nel successivo giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall. - appare dunque correttamente accertata e motivata dai giudici di entrambi i gradi del giudizio di merito, anche in ragione delle rilevanti e complesse operazioni societarie registrate all'esito dell'istruttoria svolta.

7.4. Al riguardo occorre ricordare che, in base all'art. 1, comma 1, l.fall. "sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici", con conseguente rinvio, per l'individuazione del requisito soggettivo della qualità di imprenditore, all'art. 2082 c.c., a norma del quale "è imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi", senza che, come più volte detto, sia necessario anche lo "scopo di lucro" (Cass. 22955/2020). È quindi sufficiente che l'attività svolta, di produzione o scambio di beni o servizi, sia organizzata in modo professionale (dunque con sistematicità e continuità) ed abbia il carattere della "economicità" - intesa nel senso, sopra indagato, di "lucro oggettivo" - cioè sia svolta con modalità tali da soddisfare l'esigenza di essere astrattamente idonea a coprire i costi di produzione, alimentandosi con i suoi stessi ricavi (Cass. 22955/2020).

7.5. L'identificazione dell'economicità della gestione (in luogo dello scopo di lucro soggettivo) quale requisito essenziale dell'attività d'impresa permette, dunque, di riconoscere lo statuto di imprenditore commerciale fallibile a tutti gli enti di tipo associativo che svolgano in concreto, esclusivamente o prevalentemente, attività di impresa commerciale, restando ininfluyente lo schema giuridico adottato (Cass. 8374/2000, 22955/2020). Tale approdo è del resto in linea con l'ordinamento europeo, che ha adottato una nozione di imprenditore ancora più ampia di quella nazionale, comprensiva di qualsiasi entità che eserciti un'attività economica

consistente nell'offerta di beni o servizi in un determinato mercato, indipendentemente dal suo status giuridico e delle sue modalità di finanziamento (*ex multis*, v. Corte giustizia 3 marzo 2011, Ag2R; 29 settembre 2011, Elf Aquitaine; 29 marzo 2011, Arcelor Mittal, richiamate nella requisitoria scritta della procura generale).

7.6. In effetti, questa Corte ha già avuto modo di affermare la natura di imprenditore commerciale fallibile in capo al consorzio che eserciti una fase dell'attività delle imprese consorziate o un'impresa ausiliaria, pur costituendosi fra le singole imprese rapporti associativi di tipo mutualistico dai quali scaturiscono vantaggi realizzati grazie all'organizzazione comune (Cass. 978/2021, 21818/2011, 13465/2010), nonché in capo ad associazioni o fondazioni che esercitino un'attività d'impresa, pur mantenendo come fine il perseguimento di uno scopo altruistico (Cass. 6853/2011, Cass. 5305/2004).

7.7. I medesimi criteri di giudizio sono dunque perfettamente applicabili anche all'attività imprenditoriale svolta secondo criteri di economicità da una società cooperativa, a prescindere dal tipo di mutualità adottato (da quella cd. pura a quella cd. spuria, in cui si attenua il fine mutualistico: v. Cass. 9513/1999) e soprattutto a prescindere - per quanto rileva in questa sede - dalla eventuale qualifica di Onlus acquisita ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 460/97, trattandosi, come visto, di normativa speciale di natura fiscale che non può assurgere, *ex sé*, al rango di quella "diversa previsione di legge" (come ad es. l'art. 15, d.lgs. 185/2016, che prevede espressamente l'assoggettamento delle imprese sociali alla procedura di liquidazione coatta amministrativa) fatta salva dall'art. 2545-terdecies c.c., in base al quale le cooperative che svolgono attività commerciale sono altrimenti soggette anche al fallimento, oltre che alla liquidazione coatta amministrativa, secondo il criterio di prevenzione temporale fissato dal secondo comma della norma, pacificamente rispettato nella fattispecie in esame.

8. Per tutto quanto esposto, il ricorso va respinto in applicazione dei seguenti principi di diritto:

I. È assoggettabile a fallimento, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2545-terdecies cod. civ., 2082 cod. civ. e 1, l.fall., una società cooperativa sociale che svolga attività commerciale secondo criteri di economicità (cd. lucro oggettivo), senza che rilevi l'eventuale assunzione della qualifica di Onlus ai sensi del d.lgs. n. 460 del 1997, art. 10, trattandosi di norma speciale di carattere fiscale che non integra la "diversa previsione di legge" contemplata dal secondo comma dell'articolo 2545-terdecies cod. civ.

II. L'accertamento della natura commerciale dell'attività svolta da una società cooperativa sociale, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, compete all'autorità giudiziaria, senza che abbiano natura vincolante i pareri e gli atti adottati dal Ministero dello sviluppo economico nell'esercizio dei poteri di vigilanza attribuiti dalla legge.

9. Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.

(*omissis*).

La fallibilità delle cooperative tra mutualità, lucratività, commercialità e qualifiche speciali

di Emanuele Cusa (*)

Quali presupposti oggettivi e soggettivi deve avere una cooperativa per essere dichiarata fallita? Le cooperative sociali e le cooperative non sociali ma con la qualifica di impresa sociale sono fallibili? Quando il Ministero dello sviluppo economico deve rilasciare al tribunale fallimentare il proprio parere sulla cooperativa insolvente? Questo parere è vincolante per il tribunale? A queste domande risponde il seguente commento.

What objective and subjective conditions must a cooperative have to be declared bankrupt? Can social cooperatives and non-social cooperatives with the qualification of social enterprise be declared bankrupt? When should the Ministro dello sviluppo economico issue its opinion on the insolvent cooperative to the bankruptcy court? Is this opinion binding on the court? These questions are answered by the following comment.

Premessa

Le questioni trattate nella sentenza in commento sono assai rilevanti al fine di individuare il corretto rapporto tra diritto delle cooperative e diritto delle procedure concorsuali, ma anche molto controverse, tra teorici e pratici. Se sono condivisibili le conclusioni cui perviene la Suprema Corte nella fattispecie concreta, sono invece in parte scorrette le relative motivazioni e impreciso il primo principio di diritto *ivi* enunciato.

Il caso

Il provvedimento che si analizza riguarda una cooperativa sociale - necessariamente organizzazione non lucrativa di utilità sociale (di seguito ONLUS) ai sensi dell'art. 10, comma 8, D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 - che esercitò, in qualità di appaltatore, una serie di servizi all'interno di strutture dedicate alla cura di anziani e di disabili. Il corrispondente committente (una s.r.l. gestrice di strutture sanitarie e socio-assistenziali) domandò ed ottenne dal Tribunale di Alessandria la dichiarazione di fallimento di questa cooperativa, poiché la prima era creditrice della seconda per le retribuzioni corrisposte ai lavoratori della seconda in forza della solidarietà imposta alla prima ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. La sentenza del Tribunale di Alessandria fu confermata dalla Corte di appello di Torino e dalla Corte di cassazione, sulla base di queste due argomentazioni: (i) la cooperativa sociale era un imprenditore commerciale, nonostante avesse la

qualifica di ONLUS, perseguisse un fine mutualistico e svolgesse attività sanitarie e socio-assistenziali; (ii) non era vincolante il parere espresso dal Ministero dello sviluppo economico, dopo esser stato richiesto dal tribunale ai sensi dell'art. 195, comma 3, l.fall., benché detto parere attestasse che "dall'esame della documentazione agli atti si evince che l'attività della cooperativa in oggetto non rientra tra quelle di cui all'art. 2195 c.c. e che pertanto ad essa non si applica la disciplina fallimentare".

Le procedure concorsuali vevolevoli per le cooperative insolventi

Le cooperative di diritto comune, se insolventi, possono essere sottoposte alternativamente a liquidazione coatta amministrativa o a fallimento (o a liquidazione giudiziale) in forza dell'art. 2545-terdecies c.c., qualora le stesse siano qualificabili come imprenditori commerciali non piccoli (o non minori), con un indebitamento di almeno 30.000 euro, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2082, 2195 c.c., degli artt. 1, comma 2 e 15, comma 9, l.fall. (fino al 21 maggio 2021, salvo il regime transitorio di cui all'art. 390, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) e (dal 22 maggio 2022) degli artt. 2, comma 1, lett. d), 49, comma 5 e 121, D.Lgs. n. 14/2019.

Naturalmente, la nozione di stato di insolvenza vevolevole per l'art. 2545-terdecies c.c. e per l'art. 14, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, non essendo previsto diversamente in questi articoli, è la stessa presupposta dall'art. 5 l.fall. e dall'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 14/2019 (1).

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

(1) Così, per tutti, circa l'insolvenza contemplata nell'art. 2545-terdecies c.c., D. Vattermoli, in *Commentario del Codice Civile*,

Specifiche disposizioni possono però derogare all'esplicito diritto comune, stabilendo che certe tipologie di cooperative insolventi siano soggette solo a liquidazione coatta amministrata; tra queste disposizioni sono pacificamente annoverabili, circa la disciplina delle imprese sociali, ieri l'art. 15, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 (2) e oggi (con disposizione di tenore analogo ma sostitutiva di quella testé citata) l'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 112/2017.

Quest'ultima disposizione non indica espressamente che le imprese sociali possano essere dichiarate fallite, limitandosi a stabilire che, "in caso di insolvenza, le imprese sociali sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa"; conseguentemente, oggi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 2 e 196 l.fall. e, dal 22 maggio 2022, ai sensi degli artt. 295, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019, è certo che le cooperative non sociali con la qualifica di impresa sociale, se insolventi, siano soggette soltanto a liquidazione coatta amministrativa (3).

In disaccordo con una parte della dottrina (4) e della giurisprudenza (5) ritengo (6) che la stessa conclusione non valga per le cooperative sociali, benché queste società siano tutte imprese sociali di diritto dal 20 luglio 2017 (7). In effetti, stante il diverso intreccio di fonti di diritto formanti, da un lato, la disciplina delle cooperative sociali (ai sensi dell'art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 112/2017) e, dall'altro lato, la disciplina delle cooperative non sociali con qualifica di impresa sociale (ai sensi dell'art. 1, comma 5, D.Lgs. n. 112/2017) (8), solo nelle cooperative sociali prevale il diritto comune delle cooperative insolventi su quello

speciale delle imprese sociali insolventi e, pertanto, l'art. 2545-terdecies c.c. sull'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 112/2017; ma, allora, l'art. 2545-terdecies c.c., contemplando espressamente sia la liquidazione coatta amministrativa sia il fallimento (o la liquidazione giudiziale), è da intendersi per le cooperative sociali come un'esemplificazione dell'inciso con cui si chiudono gli artt. 2, comma 2, l.fall. e 295, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019 ("salvo che la legge diversamente disponga"), mentre l'art. 14, comma 1, D.Lgs. n. 112/2017, riferendosi alla sola liquidazione coatta amministrativa, non esemplifica il predetto inciso.

Quindi, sussistendo i necessari presupposti soggettivo e oggettivo, le cooperative sociali sono sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa (scegliendosi tra queste due procedure in base al principio di prevenzione, così come indicato, in generale, dagli artt. 196 l.fall. e 295, comma 2, D.Lgs. n. 14/2019 e, in particolare per le cooperative, dall'art. 2545-terdecies, comma 2, c.c.), mentre le cooperative non sociali con la qualifica di impresa sociale sono soggette soltanto a liquidazione coatta amministrativa.

Il parere obbligatorio ministeriale prima dell'accertamento dello stato di insolvenza

Se le cooperative di diritto comune e le cooperative sociali sono alternativamente sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa una volta che siano qualificabili come imprenditori

Delle Società, coordinato da D. Santosuosso, Torino, 2014, 552 ss.

(2) Dello stesso avviso è la Corte di cassazione, al par. 7.7 della sentenza qui commentata; purtroppo il paragrafo testé citato dimostra quanto sia impreciso in più punti questo provvedimento, se è vero che i giudici utilizzano per il loro ragionamento una disposizione inesistente (l'art. 15, D.Lgs. n. 185/2016, essendo quest'ultimo decreto costituito solo da sei articoli) al posto di una disposizione esistente (l'art. 15, D.Lgs. n. 155/2006). In ogni caso, nella sentenza in parola non si prende in considerazione la vigente disciplina delle imprese sociali e, in particolare, l'art. 14, D.Lgs. n. 112/2017.

(3) Nella direzione del testo va la dottrina prevalente nell'interpretare sia gli artt. 2, comma 2, e 196 l.fall., qui rappresentata da M. Sciuto, in M. Cian (a cura di), *Diritto commerciale*, II, *Diritto della crisi d'impresa*, Torino, 2020, 265, sia l'art. 15, comma 1, D.Lgs. 155/2006, qui rappresentata da D. Galletti, in A. Fici - D. Galletti (a cura di), *Commentario al decreto sull'impresa sociale*, Torino, 2007, 223.

(4) Per tutti G. Bonfante, *Cooperative sociali, imprese sociali e lca: un terzium genus di imprese?*, in questa *Rivista*, 2021, 802, secondo il quale le cooperative sociali, essendo diventate dal 2017 imprese sociali di diritto, sarebbero regolate dal diritto concorsuale speciale delle imprese sociali. Quest'ultimo diritto ruota attorno all'art. 14, D.Lgs. n. 112/2017 ed è composto anche dal D.M. 26 agosto 2020 circa l'individuazione di criteri e modalità di

remunerazione dei commissari liquidatori e dei membri dei comitati di sorveglianza delle imprese sociali.

(5) Così Trib. Siracusa 5 maggio 2021, in questa *Rivista*, 2021, 799, nella quale si afferma che una cooperativa sociale, se rispetta la disciplina dell'impresa sociale, è soggetta all'art. 14, D.Lgs. n. 112/2017 ed è pertanto non fallibile.

(6) Come già sostenuto in E. Cusa, *Frammenti di disciplina delle cooperative con la qualifica di impresa sociale*, in *Nuove leggi civ.*, 2021, 275-276.

(7) Sul punto cfr. E. Cusa, *Le cooperative sociali come doverose imprese sociali*, in *Nuove leggi civ.*, 2019, 950-953, ove si precisa che la quasi totalità delle cooperative sociali, potendo scegliere prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2017 di non diventare impresa sociale ai sensi del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, non acquisì la qualifica di impresa sociale.

(8) In generale, sulle due discipline evocate nel testo cfr. E. Cusa, *Frammenti di disciplina delle cooperative con la qualifica di impresa sociale*, cit., il quale rimarca le significative differenze normative, spesso irragionevoli, tra le cooperative sociali e le cooperative non sociali con la qualifica di impresa sociale, tutte comunque appartenenti a un unico tipo (normativo) di società (la società cooperativa). A queste irragionevoli differenze non può però sopperire l'interprete, essendo soggetto al dettato legislativo e non potendo adducere *inconveniens per solvere argumentum*.

commerciali non piccoli (o non minori) e insolventi, dissenso dall'illegittima prassi (confermata dai fatti riportati nella sentenza qui commentata), propria di alcuni tribunali italiani, di chiedere al Ministero dello sviluppo economico (nella sua qualità di "autorità che ha la vigilanza sull'impresa") il parere di cui all'art. 195, comma 3, l.fall. (dal 22 maggio 2022 sostituito dall'art. 297, comma 4, D.Lgs. n. 14/2019) in presenza di cooperative corrispondenti a imprenditori commerciali non piccoli; tale dissenso discende dal fatto che il procedimento tratteggiato nell'art. 195, comma 1, l.fall., stante il suo inequivoco dettato, si applica unicamente quando l'imprenditore commerciale insolvente sia sottoponibile alla sola liquidazione coatta amministrativa (e non anche a fallimento o, domani, a liquidazione giudiziale);

Del provvedimento giudiziario sotto scrutinio condive il secondo principio di diritto *ivi* enunciato, secondo la quale il parere del Ministero dello sviluppo economico espresso ai sensi dell'art. 195, comma 3, l.fall., o le risultanze della sua vigilanza mediante ispezioni straordinarie o revisioni cooperative, non vincolano il giudice ordinario nell'"accertamento della natura commerciale dell'attività svolta" da una cooperativa ai fini del fallimento di quest'ultima. Anzi, si può estendere il principio di diritto *ivi* enunciato nel senso che quanto sostenuto dal predetto Dicastero è liberamente valutabile dall'autorità giudiziaria, allorché questa è chiamata ad accertare uno qualsiasi dei presupposti oggettivo (lo stato di insolvenza) e soggettivo (un imprenditore commerciale non piccolo o non minore) della dichiarazione di fallimento *ex art. 15 l.fall.* o della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale *ex art. 49, D.Lgs. n. 14/2019*.

Certamente impreciso è invece il primo principio di diritto enunciato nella sentenza in commento, quando asserisce che nell'art. 2545-terdecies, comma 2, c.c. ci sarebbe il sintagma "diversa previsione di legge"; detto sintagma, infatti, è assente nella disposizione testé citata (vuoi nella versione ora vigente, vuoi in quella vigente dal 22 maggio 2022), mentre era presente una locuzione simile nel suo antecedente (cioè nell'art. 2540, comma 2, c.c. prev., ove si facevano salve "le disposizioni delle leggi speciali").

La nozione di impresa tra lucratività, mutualità e commercialità

Rimango stupito per la costante posizione della giurisprudenza di legittimità (9), confermata nella sentenza qui analizzata, secondo la quale lucro oggettivo e criterio di economicità sarebbero espressioni sinonime. La dottrina assolutamente maggioritaria (10) ha invece chiarito da tempo la differenza tra questi due concetti: se il primo rappresenta il requisito minimo per integrare la fattispecie di cui all'art. 2082 c.c. (essendovi un'impresa solo se la relativa attività sia organizzata avendo come obiettivo almeno il pareggio del bilancio), il secondo indica che i fattori di produzione sono stati articolati in modo che i ricavi sopravanzino i costi, così generando utili (a volte detti avanzi) di esercizio.

Nonostante questa confusione terminologica, nella sentenza in commento si afferma giustamente che v'è un'impresa in presenza di "una obiettiva economicità della gestione" (quand'anche il produttore di beni o servizi persegua "il fine altruistico"), mentre si afferma discutibilmente (almeno nel caso di produttore corrispondente a un ente con scopo consortile (11)) che mancherebbe un'impresa in presenza di un'attività svolta "in modo del tutto gratuito" (12). Completamente errata è invece l'affermazione dei giudici, secondo la quale lo scopo di lucro soggettivo sarebbe "incompatibile ... con la causa delle società cooperative, caratterizzate (oltre che dal capitale variabile) dallo scopo mutualistico (art. 2511 c.c.), a differenza dall'ordinario contratto di società, la cui causa è integrata proprio dallo scopo di dividere gli utili prodotti (art. 2247 c.c.)". Come ho infatti cercato di dimostrare innumerevoli volte nei miei scritti (13) e come è testualmente provato dallo stesso legislatore - ricordo, a tacer d'altro, gli artt. 2521, comma 3, n. 8 e 2514, comma 1, lett. a), c.c. - le cooperative possono anche perseguire lo scopo di lucro soggettivo (seppur dovendo sottostare a limiti più stringenti di quelli imposti alle società lucrative), a condizione che rispettino il loro caratterizzante scopo mutualistico.

Gli Ermellini mettono adeguatamente a fuoco il rapporto tra mutualità e impresa, rigettando il motivo di ricorso secondo il quale il "fine mutualistico" sarebbe incompatibile con lo svolgimento di un'impresa; a riprova di ciò i giudici in parola affermano che

(9) *Ex multis* Cass. Civ. 24 marzo 2014, n. 6835, in questa *Rivista*, 2014, 875.

(10) Per tutti, da ultimo, G. Marasà, *L'imprenditore*, in *Commentario Schlesinger*, Milano, 2021, 132-140.

(11) In favore del fatto che può esservi impresa, quand'anche il bene o il servizio prodotto dall'ente consortile sia stato offerto ai

consorzati a titolo gratuito, cfr. E. Cusa, *La società consortile*, Torino, 2021, 43, 99 e 100.

(12) Nella stessa direzione della sentenza qui commentata cfr. Cass. Civ. 21 ottobre 2020, n. 22955, in *Giur. it.*, 2021, 888.

(13) Da ultimo, in E. Cusa, *La società consortile*, cit., *passim*.

una cooperativa sia qualificabile come imprenditore anche se operasse “nei confronti dei propri soli soci” (cioè perseguisse la cosiddetta mutualità pura, corrispondente alla regola dispositiva per le cooperative di diritto comune, ai sensi dell’art. 2521, comma 2, c.c.). Risulta invece confuso il ragionamento dei giudici, quando tratteggiano il rapporto tra commercialità e imprenditorialità: se da un lato evidenziano correttamente che una cooperativa possa essere un imprenditore commerciale, come implicitamente ammette lo stesso legislatore (prevedendo espressamente la fallibilità di questo tipo di società con l’art. 2545-terdecies c.c.) e come può esserlo un consorzio (benché questo contratto rientri tra i “rapporti associativi di tipo mutualistico”), dall’altro lato non solo richiamano inutilmente la nozione unionale di imprenditore (essendo tale definizione irrilevante per accertare il requisito soggettivo della fallibilità), ma ritengono anche “correttamente accertata” dai giudici di merito la commercialità della cooperativa fallita sulla base dell’“elevato ammontare dei costi ... e dei ricavi”, del “compimento di ‘operazioni straordinarie di acquisizione e cessione di rami d’azienda’ e della ‘detenzione di partecipazioni sociali in società lucrative’”.

Condivido infine la tesi della Corte di cassazione, secondo la quale certe attività (come l’assistenza sociale o socio-assistenziale nel caso di specie) possano essere qualificate come imprese commerciali, quand’anche esercitate da cooperative sociali, essendo svolte in quest’ultimo caso perseguendo necessariamente “finalità di solidarietà sociale”, ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lett. b) e 8 dell’art. 10, D.Lgs. n. 460/1997. In effetti, un’attività produttiva corrisponde a un’impresa commerciale se concorrono le seguenti due condizioni: non sia agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. (14) e sia svolta in modo organizzato, economico e professionale ai sensi dell’art. 2082 c.c.

Disciplina civilistica vs. disciplina tributaria

Chi si occupa di diritto delle cooperative sa quanto sia elevato il rischio di confondere il piano privatistico con quello tributaristico nel ricostruire la loro

disciplina. In tale confusione incorre il ricorrente, allorché sostiene la non fallibilità della cooperativa per la sua necessaria qualifica di ONLUS di diritto, essendo una cooperativa sociale.

Di contro, come giustamente osserva la Corte di cassazione, la qualifica di ONLUS opera solo sul piano tributaristico e, pertanto, è inidonea a incidere sul piano privatistico e su quello concorsuale. Tuttavia, a sostegno del loro ragionamento, i giudici di legittimità paiono in più punti (cfr. spec. parr. 6.6 ss.) confondere le nozioni di attività commerciale e di ente commerciale rilevanti per il diritto tributario (in materia di imposte sui redditi) da quelle di imprenditore commerciale e attività commerciale per il diritto commerciale. In questa confusione tali giudici sembrano essere in compagnia dello stesso legislatore, allorché concepì la disciplina degli enti del Terzo settore (di seguito ETS) mediante il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, almeno se si seguono sul punto le osservazioni di un’attenta dottrina (15).

Cooperative sociali oggi ONLUS di diritto e domani ETS di diritto

Le cooperative sociali sono ONLUS di diritto dal 1997 senza essere iscritte nell’anagrafe unica delle ONLUS (ai sensi dell’art. 10, comma 8, D.Lgs. n. 460/1997), sono imprese sociali di diritto dal 2017 con la loro necessaria iscrizione nella sezione speciale delle imprese sociali presso i registri delle imprese competenti per territorio (ai sensi dell’art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 112/2017) e sono ETS di diritto, sempre dal 2017, anche se possono usare quest’ultimo acronimo per contraddistinguersi (ad esempio, inserendolo nella loro denominazione sociale) solo dal momento in cui risultino iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito RUNTS) (16), finalmente attivato dal 23 novembre 2021 (17).

Come oggi le cooperative sociali insolventi possono essere dichiarate fallite, nonostante siano necessariamente e contestualmente ONLUS, ETS e imprese sociali, così le stesse società insolventi potranno essere sottoposte a liquidazione giudiziale, quando sarà abrogato il D.Lgs. n. 460/1997 (ai sensi degli

(14) Così la dottrina maggioritaria, come ricorda, da ultimo, G. Marasà, *L'imprenditore*, cit., 198-202; *contra*, tra gli altri, G. Bonfante, sia in *Associazioni, nuove imprenditorialità e fallimento. Un nodo da sciogliere*, in *Giur. it.*, 2021, 892 ss., sia in *Cooperative sociali, imprese sociali e lca: un tertium genus di imprese?*, cit., 802-806, secondo il quale, accanto all’impresa agricola e all’impresa commerciale, vi sarebbe l’impresa sociale, intesa come quella esercente una o più delle attività tassativamente svolgibili dagli ETS.

(15) G. Marasà, sia in *Imprese sociali, altri enti del Terzo settore, società benefit*, Torino, 2019, 52-57, sia in *L'imprenditore*, cit., 335-337.

(16) Di questo avviso è E. Cusa, *Le cooperative sociali come doverose imprese sociali*, cit., 972.

(17) Come chiarisce E. Cusa, *Frammenti di disciplina delle cooperative con la qualifica di impresa sociale*, cit., 273-274, la cooperativa sociale deve chiedere l’iscrizione nella sezione speciale delle imprese sociali, istituita presso il registro delle imprese competente per territorio, mentre l’ufficio del predetto registro

artt. 102, comma 2 e 104, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017), probabilmente nel 2023, nonostante saranno necessariamente e contestualmente ETS e imprese sociali; in entrambi i casi, infatti, il rispetto della disciplina propria di queste società non li esonera dal fallimento o dalla liquidazione giudiziale, se siano qualificabili privatisticamente come imprenditori commerciali non piccoli (o non minori) con un indebitamento almeno pari a 30.000 euro.

Conclusioni

Riassumo le mie considerazioni espresse in questo breve commento con le seguenti tre proposizioni.

La *prima*. L'obbligatorio ma non vincolante parere del Ministero dello sviluppo economico dovrà essere richiesto dal tribunale (oggi ai sensi dell'art. 195, comma e, dal 22 maggio 2022, ai sensi dell'art. 297, comma 4, D.Lgs. n. 14/2019), ogni volta che la cooperativa (sociale o non sociale) insolvente (i) sia qualificabile come imprenditore agricolo ai sensi degli artt. 2135 c.c. e 1, comma 2, D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (18), (ii) sia qualificabile come imprenditore commerciale piccolo ai sensi dell'art. 1, comma 2, l.fall., ovvero come imprenditore minore

dal 22 maggio 2022 ai sensi dell'art. 1, lett. d), D.Lgs. n. 14/2019, (iii) sia qualificabile come imprenditore commerciale non piccolo o non minore ma abbia un indebitamento inferiore a 30.000 euro ai sensi (fino al 21 maggio 2022, salvo il periodo transitorio di applicazione della l.fall.) dell'art. 15, comma 9, l.fall. e (dopo tale data) dell'art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 14/2019 o (iv) sia soggetta solo a liquidazione coatta amministrativa in forza di una specifica disposizione (come accade per gli imprenditori bancari e assicurativi in forma di cooperativa o per le cooperative non sociali con la qualifica di impresa sociale), poiché in tutti questi casi la cooperativa insolvente sarà soggetta unicamente a liquidazione coatta amministrativa e non anche a fallimento o a liquidazione giudiziale.

La *seconda*. La cooperativa (sociale o non sociale) insolvente è fallibile nei casi diversi da quelli elencati nella prima proposizione.

La *terza*. La fallibilità della cooperativa prescinde dai requisiti richiesti alla stessa dal diritto tributario o da specifiche discipline che aggiungono alla società in parola determinate qualifiche (come quella di impresa sociale o quella di ETS).

delle imprese deve riportare nel RUNTS i dati in suo possesso relativi a tale cooperativa.

(18) Sulla fallibilità delle cooperative agricole cfr. E. Cusa, *Fallimento e cooperative agricole: alcuni chiarimenti*, in *Giur. comm.*, 2015, II, 284 ss.